

**Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione
e delle Commissioni Consiliari**

Indice

Articolo 1 - Ambito di applicazione	2
Articolo 2 - Sede delle adunanze	2
Articolo 3 - Presidenza delle adunanze	2
Articolo 4 - Consiglieri dell'Unione.....	2
Articolo 5 - Convocazione del Consiglio	3
Articolo 6 - Adunanze pubbliche, segrete, aperte	4
Articolo 7 - Avviso di convocazione	4
Articolo 8 - Ordine del giorno	5
Articolo 9 - Termini di consegna dell'avviso di convocazione.....	5
Articolo 10 - Pubblicazione - Deposito e consultazione di atti.....	6
Articolo 11 - Validità delle adunanze.....	6
Articolo 12 - Scrutatori	7
Articolo 13 - Disciplina e svolgimento della discussione.....	7
Articolo 14 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni.....	8
Articolo 15 - Questioni pregiudiziali e sospensive.....	9
Articolo 16 - Mozioni d'ordine	9
Articolo 17 - Forme di votazione	9
Articolo 18 - Esito della votazione	10
Articolo 19 - Ordine della votazione	11
Articolo 20 - Chiusura della seduta	11
Articolo 21 - Verbali delle adunanze	11
Articolo 22 - Commissioni Consiliari	12
Articolo 23 - Commissioni permanenti.....	12
Articolo 24 - Commissioni speciali	14
Articolo 25 - Gettoni di presenza	14
Articolo 26 - Interpretazione e procedure di applicazione.	14
Articolo 27 - Norme finali.	14

Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione e delle Commissioni Consiliari

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le adunanze del Consiglio dell'Unione, ai sensi dell'art. 11, comma 2, dello Statuto.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto dell'Unione e le leggi regionali e statali.

Articolo 2 - Sede delle adunanze

1. Le riunioni del Consiglio dell'Unione possono tenersi presso una qualsiasi sede di ordinaria adunanza dei Consigli dei Comuni appartenenti all'Unione.

Articolo 3 - Presidenza delle adunanze

1. Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, la Presidenza delle sedute del Consiglio dell'Unione è affidata al Presidente dell'Assemblea, o, in caso di assenza o impedimento del Presidente, al Vice Presidente.
2. Nel caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente, il Consiglio dell'Unione è presieduto dal componente più anziano per età.
3. Il Presidente del Consiglio svolge tutte le funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, provvede al proficuo funzionamento del Consiglio, dirige e modera la discussione, cura che i lavori del Consiglio si svolgano con l'osservanza del presente Regolamento, della legge e dello Statuto, controlla e proclama l'esito delle votazioni con l'assistenza degli scrutatori. Come organo *super partes*, esercita i suoi poteri per garantire la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni, il mantenimento dell'ordine e la tutela dei diritti dei Consiglieri.
4. Il Presidente ha facoltà di sospendere o sciogliere le adunanze, nei casi previsti dalle vigenti norme.
5. Il Presidente, qualora uno Consigliere turbi l'ordine dei lavori o l'onorabilità di qualcuno, lo richiama. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Qualora il Consigliere persista nella sua condotta, il Presidente può allontanarlo dall'aula.

Articolo 4 - Consiglieri dell'Unione

1. L'elezione dei Consiglieri dell'Unione, il loro numero, l'assunzione e la durata della carica sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione e dalla legge.
2. Ogni Consigliere rappresenta le comunità dei Comuni associati ed esercita la sua funzione senza vincolo di mandato, in piena libertà di voto e di opinione.
3. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle discussioni e alle votazioni che investono interessi propri o di propri parenti e affini fino al quarto grado ovvero di so-

Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione e delle Commissioni Consiliari

cietà ed associazioni di cui hanno la rappresentanza, salvo che si tratti di provvedimenti normativi o a carattere generale, nonché di prendere parte, direttamente o indirettamente, a servizi, forniture ed appalti dell'Unione.

4. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare a tutte le sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.
5. Nella discussione i Consiglieri hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, censure e rilievi, purché riferiti all'argomento in esame e ascrivibili al proprio ruolo politico-amministrativo.
6. Tale diritto è esercitato tenendo un civile comportamento, nel rispetto delle opinioni altrui e con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di chicchessia. Non è consentito di esprimere valutazioni che offendono l'onorabilità di persone.
7. La contravvenzione alle regole di comportamento di cui sopra è sancita dal Presidente del Consiglio ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente Regolamento.
8. Ogni Consigliere ha diritto d'accesso agli atti e di averne copia esente da bollo. Detta attività non può intralciare l'attività quotidiana dell'Ufficio di segreteria.
9. Al fine di consentire l'esercizio di detto diritto il Presidente, con proprio provvedimento, fissa i giorni e le ore in cui il Consigliere può fruire del diritto di accesso.
10. I Consiglieri dell'Unione esercitano tutte le funzioni e godono di tutte le prerogative previste dalla legge e dallo Statuto, ancorché non previste nel presente Regolamento.

Articolo 5 - Convocazione del Consiglio

1. Ai fini del presente Regolamento, le riunioni del Consiglio dell'unione si distinguono in:
 - a. Ordinarie
 - b. Straordinarie
 - c. Urgenti
 - d. Di ripresa
 - e. Di prosecuzione
 - f. Pubbliche
 - g. Segrete
 - h. Aperte
2. Il Consiglio dell'Unione si riunisce in seduta ordinaria, per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge o dallo Statuto, su iniziativa del Presidente del Consiglio, o, in sua assenza o impedimento, del Vice Presidente.
3. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, il Consiglio è convocato dal Consigliere più anziano di età.
4. Il Consiglio può altresì essere convocato in seduta straordinaria, su determinazione del Presidente del Consiglio o su richiesta motivata di 1/5 dei Consiglieri assegnati (con arrotondamento in unità delle frazioni). In quest'ultimo caso le riunioni hanno luogo entro venti giorni dalla richiesta di convocazione.

Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione e delle Commissioni Consiliari

-
5. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili, indicati dai richiedenti, che rendono necessaria la riunione.
 6. I motivi dell'urgenza della convocazione debbono essere vagliati dal Consiglio, il quale può stabilire - a maggioranza dei presenti - che la trattazione sia rinviata al giorno successivo o ad altro giorno stabilito dal Consiglio.
 7. La convocazione a seguito di rinnovo dell'intero Consiglio o di turnazione per conclusione di mandato del Presidente e Vice Presidente è disposta dal Presidente o Vice Presidente uscente.

Articolo 6 - Adunanze pubbliche, segrete, aperte

1. Tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono normalmente trattati in seduta pubblica.
2. Nell'o.d.g. sono specificati separatamente gli argomenti da trattare in seduta segreta.
3. Le sedute del Consiglio si tengono in forma segreta quando vengono esaminati argomenti che implicino apprezzamenti o giudizi su qualità o comportamenti o capacità professionali di persone.
4. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica vengono formulate valutazioni che investono la moralità, le capacità e, in genere, la sfera di riservatezza di persone, il Presidente chiude la discussione senza consentire ulteriori interventi al riguardo. Il Consiglio, su motivata proposta di almeno 5 consiglieri, può deliberare a maggioranza dei presenti che i lavori proseguano in seduta segreta.
5. Durante le adunanze segrete restano in aula il Segretario dell'Unione e il Responsabile degli uffici di segreteria.
6. I soggetti che partecipano alle adunanze in forma segreta sono rigorosamente tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio.
7. In presenza di situazioni particolari che coinvolgano rilevanti interessi della comunità dell'Unione o della comunità regionale e nazionale, il Presidente dell'Assemblea, sentita la Giunta, può convocare in adunanza aperta il Consiglio dell'Unione, nella sua sede abituale o anche in luogo diverso.
8. In tali adunanze possono essere invitati rappresentanti delle istituzioni nazionali, regionali o provinciali, organismi di partecipazione popolare, associazioni sociali, o quanti hanno interesse ai temi da discutere.

Articolo 7 - Avviso di convocazione

1. La convocazione del Consiglio dell'Unione è fatta con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e della sede dell'adunanza, l'invito formale ai Consiglieri a parteciparvi e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
2. L'avviso di convocazione deve precisare se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario e se la stessa ha carattere d'urgenza.
3. L'avviso di convocazione è inoltrato, anche per fax con conferma di ricezione o per posta elettronica certificata, alle segreterie di ciascun Comune aderente all'Unione, che

Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione e delle Commissioni Consiliari

provvederanno a recapitarlo al domicilio dei singoli Consiglieri per il tramite dei rispettivi messi notificatori, salva elezione di domicilio presso l'Unione. Dell'avvenuta notifica deve essere data immediata comunicazione, per fax, o per posta elettronica certificata, alla segreteria dell'Unione, allegando il relativo referto della notifica.

4. I Consiglieri che non risiedono nel Comune in cui ha sede l'Unione possono, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio, entro trenta giorni dalla nomina, individuare un domiciliatario residente nel Comune sede dell'Unione, indicando il nominativo e l'indirizzo.
5. Contestualmente all'inoltro dell'avviso, devono essere depositati, presso la segreteria dell'Unione, gli atti relativi agli argomenti da trattare.
6. L'avviso di convocazione del Consiglio dell'Unione, unitamente al relativo ordine del giorno, va recapitato altresì al Presidente dell'Unione e ai membri della Giunta.

Articolo 8 - Ordine del giorno

1. Unitamente all'avviso di convocazione sarà comunicato l'ordine del giorno contenente l'elenco degli argomenti da trattare, indicati con definizioni chiare e specifiche, in modo che sia possibile individuarne con certezza l'oggetto.
2. Gli argomenti saranno inseriti all'o.d.g. con il seguente ordine di priorità:
 - a. *Formalità preliminari e approvazione verbali della seduta precedente;*
 - b. *Argomenti proposti dal Presidente del Consiglio;*
 - c. *Argomenti proposti dal Presidente dell'Unione;*
 - d. *Argomenti proposti dai Consiglieri;*
 - e. *Interrogazioni*
 - f. *Interpellanze*
3. Il Presidente dell'Unione e ciascun Consigliere hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio dell'Unione. La proposta di deliberazione, sottoscritta dal proponente, deve essere presentata per iscritto, tramite inoltro al protocollo dell'Unione, al Presidente del Consiglio, il quale la trasmette al Segretario dell'Unione per l'istruttoria ed i pareri tecnici. Il Segretario dell'Unione esprime parere sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento. Conclusa l'istruttoria, la proposta viene restituita al Presidente del Consiglio che provvede ad iscrivere all'ordine del giorno del primo consiglio utile.

Articolo 9 - Termini di consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione va consegnato al domicilio del Consigliere, con le modalità di cui all'articolo 7, almeno tre giorni liberi prima della data dell'adunanza, non computando, pertanto, né il giorno della convocazione né quello della seduta.
2. Nei termini di cui al precedente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario.

Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione e delle Commissioni Consiliari

-
3. La nullità derivante dalla ritardata o dall'irregolare notificazione dell'avviso di convocazione si ritiene sanata di diritto qualora il Consigliere interessato partecipi comunque alla riunione del Consiglio alla quale era stato invitato.
 4. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della data stabilita per la riunione.
 5. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbono aggiungere all'o.d.g. di una seduta ordinaria o straordinaria argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
 6. I motivi dell'urgenza degli affari aggiunti debbono essere vagliati dal Consiglio, il quale può stabilire - a maggioranza dei presenti - che la trattazione sia rinviata al giorno successivo o ad altro giorno stabilito dal Consiglio.

Articolo 10 - Pubblicazione - Deposito e consultazione di atti

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute consiliari è pubblicato all'Albo del Comune capofila dell'Unione e - per mera conoscenza - all'Albo dei singoli Comuni aderenti all'Unione.
2. Le proposte di deliberazione relative agli argomenti da trattare, corredate di tutti gli atti e i documenti necessari per consentire il compiuto esame, sono depositati presso la segreteria dell'Unione contestualmente all'inoltro dell'avviso di comunicazione e sono consultabili dai Consiglieri durante l'orario d'ufficio. Eccezionalmente, in casi particolari e per le convocazioni d'urgenza, il Segretario dell'Unione, su proposta del Presidente del Consiglio, può disporre che venga prolungato l'orario di consultazione.
3. I Consiglieri hanno diritto di prendere visione degli atti d'ufficio richiamati o citati nelle proposte di deliberazione.

Articolo 11 - Validità delle adunanze

1. Per la validità delle sedute del Consiglio dell'Unione, in prima convocazione, è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti l'Assemblea.
2. La mancanza del numero legale, all'inizio della seduta o nel corso dei lavori, comporta la sospensione di un'ora della seduta stessa.
3. Qualora anche alla ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo e alla stessa ora della seduta iniziale, con il medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.
4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento dei due quinti dei consiglieri in carica, tranne nei casi in cui la legge o lo statuto richiedano una maggioranza diversa. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo dei due quinti, si computano in unità.
5. Dopo l'appello positivo esperito all'inizio di ogni seduta e alla ripresa che segue ogni sospensione dei lavori del Consiglio, il numero legale necessario per la validità delle deliberazioni si presume raggiunto sia nella seduta di prima convocazione che in quel-

Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione e delle Commissioni Consiliari

la di prosecuzione, salva verifica prima della votazione, a richiesta di almeno cinque Consiglieri.

6. I Consiglieri che entrano per la prima volta o che si assentino definitivamente o per la singola votazione sono tenuti a darne avviso al segretario, il quale ne darà atto nel verbale della seduta.

Articolo 12 - Scrutatori

1. Dichiarata aperta la seduta, il Presidente designa tre consiglieri alle funzioni di scrutatori, con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento e proclamazione dei relativi risultati. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto.

Articolo 13 - Disciplina e svolgimento della discussione

1. Prima dell'inizio della seduta, sia il Presidente che i singoli Consiglieri possono effettuare comunicazioni che riguardano l'Assemblea; in ogni caso, la comunicazione non può comportare alcuna deliberazione da parte del Consiglio, se il relativo argomento non è iscritto all'ordine del giorno.
2. L'ordine di trattazione degli argomenti non è vincolante, in quanto può essere variato su richiesta di un terzo dei consiglieri presenti. La proposta deve essere approvata dalla maggioranza dei Consiglieri presenti.
3. Il Consigliere che intenda prendere la parola deve farne preventiva richiesta al Presidente del Consiglio all'inizio del dibattito o al termine dell'intervento di un collega.
4. Gli interventi debbono riferirsi alla proposta in discussione e svolgersi nel rispetto dei termini prefissati.
5. Terminata la lettura della proposta e l'illustrazione dell'argomento da parte del relatore, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno richiesto di parlare o chiedono di intervenire.
6. L'intervento di ciascun Consigliere deve essere contenuto, di norma, nel termine di dieci minuti. Tale termine può essere elevato dal Presidente per argomenti di particolare rilevanza, con comunicazione effettuata prima dell'inizio della trattazione.
7. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando per richiamarlo al rispetto del regolamento o all'osservanza dei termini di durata dell'intervento.
8. In via ordinaria, ogni Consigliere può intervenire una sola volta sullo stesso argomento, tranne che per dichiarazione di voto o diritto di replica al relatore o fatto personale. Il secondo intervento del Consigliere non può eccedere i cinque minuti.
9. Costituisce "fatto personale" l'essere intaccato nella propria condotta e onorabilità oppure il sentirsi attribuire fatti ritenuti non conformi al vero od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve precisarne i motivi. Il Presidente decide o meno se ricorre il fatto personale. In caso di dissenso, decide il Consiglio, con votazione palese e a maggioranza dei presenti.

**Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione
e delle Commissioni Consiliari**

10. Il Presidente, dopo che sull'argomento sono intervenuti tutti quelli che hanno chiesto di parlare, dichiara chiusa la discussione e dà inizio alla votazione.

Articolo 14 - Interrogazioni, interpellanze, mozioni

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente dell'Unione interrogazioni e interpellanze su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consiglio dell'Unione e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto. Negli stessi limiti di cui sopra, i Consiglieri hanno altresì diritto di presentare mozioni.
2. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Presidente dell'Unione o a un componente della Giunta per avere informazioni sulla sussistenza o verità di un fatto determinato o per conoscere i motivi e i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento.
3. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, per il tramite dell'ufficio protocollo dell'Unione, al Presidente del Consiglio, indicando se chiede una risposta scritta od orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Il presidente del Consiglio provvede, entro cinque giorni dalla presentazione, a trasmettere l'interrogazione al Presidente dell'Unione, il quale, nel caso di richiesta di risposta scritta, deve provvedervi entro quindici giorni dal ricevimento.
5. L'interpellanza consiste in un quesito scritto rivolto al Presidente dell'Unione o a un componente della Giunta per conoscere i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento. Essa non richiede risposta scritta.
6. La mozione consiste in una proposta diretta a provocare una discussione su affari o questioni e a determinare un voto del Consiglio su una determinata questione oppure far pronunciare il Consiglio circa fatti politici o amministrativi. La mozione deve essere presentata per iscritto e da almeno quattro Consiglieri. Sulla mozione possono intervenire non più di due Consiglieri.
7. La mozione comporta in ogni caso l'adozione di voto deliberativo.
8. Gli interventi dei Consiglieri sulla mozione non possono eccedere i cinque minuti.
9. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere iscritte all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione nella seduta successiva alla data di presentazione, purché l'adunanza si tenga almeno quindici giorni dopo la loro presentazione.
10. Le risposte orali alle interrogazioni e alle interpellanze e le discussioni in merito alle risposte scritte e alle mozioni avvengono all'inizio della seduta consiliare dell'Unione e alla presenza dell'interrogante, dell'interpellante e dei presentatori della mozione, nel tempo massimo di trenta minuti.
11. Interrogazioni, interpellanze e mozioni decadono se alla seduta è assente il Consigliere che le ha presentate, salvo che lo stesso non ne abbia chiesto il rinvio ad altra seduta.
12. Il presentatore delle interrogazioni o delle interpellanze ha diritto di illustrarle per non più di dieci minuti.

Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione e delle Commissioni Consiliari

-
13. Successivamente può intervenire in replica il Presidente dell'Unione o l'Assessore competente *ratione materie*, per non più di cinque minuti.
 14. Il Presidente può a sua discrezione stabilire che interrogazioni e interpellanze su argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.
 15. Quando l'interrogazione o l'interpellanza ha carattere urgente, può essere presentata all'inizio dei lavori della seduta, per essere trattata dopo quelle presentate in via ordinaria. Il Consigliere interessato rimette copia del testo al Presidente del Consiglio e ne dà diretta lettura al Consiglio. Il Presidente dell'Unione o l'Assessore competente per materia, se ritengono di disporre degli elementi necessari, possono dare risposta immediata; in caso contrario, devono dichiarare di riservarsi risposta scritta entro quindici giorni.

Articolo 15 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Si ha una questione pregiudiziale quando viene richiesto motivatamente, da uno o più Consiglieri, che un argomento iscritto all'ordine del giorno non venga discusso.
2. Si ha una questione sospensiva quando viene chiesto motivatamente il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta del Consiglio.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive devono essere sollevate prima che inizi la discussione dell'argomento.
4. Le questioni pregiudiziali e sospensive vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte possono parlare, oltre al proponente - o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più Consiglieri - esclusivamente due Consiglieri, uno a favore ed uno contrario. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Articolo 16 - Mozioni d'ordine

1. Durante la discussione i Consiglieri hanno diritto di parola per mozione d'ordine, cioè per richiamare all'osservanza del Regolamento o dell'ordine del giorno della seduta e, più in generale, delle norme sulle procedure di discussione e di votazione.
2. Sulla mozione d'ordine possono intervenire soltanto un Consigliere a favore e uno contrario e per non più di cinque minuti ciascuno.
3. La mozione d'ordine viene decisa dal Presidente, ma, in caso di esplicita richiesta o su determinazione del Presidente stesso, la questione viene rimessa al Consiglio, che deciderà a maggioranza dei presenti con votazione per alzata di mano.

Articolo 17 - Forme di votazione

1. L'espressione del voto è normalmente palese: i consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e seduta o per alzata di mano.
2. La votazione per appello nominale è obbligatoria nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto o quando la richieda almeno un quinto dei Consiglieri presenti. Per questo tipo

Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione e delle Commissioni Consiliari

di votazione il Presidente dell'Assemblea indica il significato del "SI" e del "NO"; il Segretario fa l'appello, secondo l'ordine alfabetico dei consiglieri; gli scrutatori controllano i voti ed il Presidente proclama l'esito.

3. Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano può essere soggetto a controprova su richiesta di uno o più Consiglieri. Il Presidente del Consiglio e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
4. Le deliberazioni concernenti persone ovvero gli atti di elezione a cariche debbono essere adottate a scrutinio segreto. Il Consiglio può tuttavia, a maggioranza dei due terzi dei presenti, stabilire che anche al di fuori dei casi suddetti la votazione avvenga a scrutinio segreto.
5. La votazione a scrutinio segreto si effettua a mezzo di schede predisposte dall'ufficio di segreteria su fogli completamente in bianco, uguali per colore e per formato, recanti all'esterno il timbro dell'Unione. Conclusa la votazione il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede e al computo dei voti, comunicando al Consiglio il risultato della votazione e - ricorrendone il caso - proclamando coloro che sono stati eletti.

Articolo 18 - Esito della votazione

1. Fatta eccezione per i provvedimenti, espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, per i quali si richiede un *quorum* speciale di maggioranza di voti, le deliberazioni del Consiglio si intendono approvate quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, vale a dire un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dia un numero superiore di una unità al totale dei Consiglieri presenti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano sia nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, sia nel numero dei presenti, mentre i Consiglieri che escono prima della votazione non si computano nel numero dei presenti.
3. Allorché si procede alla votazione di una determinata proposta, il Consigliere che si è allontanato prima della votazione non può rientrare durante la votazione.
4. Nelle votazioni a scrutinio segreto coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti; allo stesso modo sono considerati i Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto.
5. In caso di parità di voto, la proposta si considera come non approvata.
6. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce tuttavia l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
7. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta, nonché quello degli astenuti.
8. Nelle elezioni viene indicato il numero dei voti riportati da ciascun nominativo, compresi quelli dei non eletti.

Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione e delle Commissioni Consiliari

Articolo 19 - Ordine della votazione

1. L'ordine da seguire nelle votazioni è il seguente:

Le questioni pregiudiziali e sospensive sono votate prima che abbia inizio la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno;

Sulle proposte di emendamento si procede con il seguente ordine:

- Emendamento propositivo
- Emendamento modificativo
- Emendamento aggiuntivo

I provvedimenti per i quali siano approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo risultante dalle modifiche apportate allo schema originario.

Per i Regolamenti, il Presidente invita i Consiglieri a far conoscere su quali articoli intendono presentare proposte scritte di modifica o soppressione. Discusse e votate tali proposte, il testo definitivo del Regolamento viene posto in votazione nel suo complesso e in forma palese.

Per i bilanci e gli atti di programmazione si procede, dopo la discussione generale, alle votazioni sulle singole proposte di modifica presentate dai Consiglieri. Concluse tali votazioni, viene posta in votazione la proposta originaria integrata con le modifiche apportate, e i provvedimenti composti di varie parti, capitolo o articoli, quando un terzo dei Consiglieri presenti abbia richiesto che si voti singolarmente

Articolo 20 - Chiusura della seduta

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta, disponendo che se ne dia atto a verbale.
2. Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Consiglio, su proposta del Presidente, aggiorna i lavori a data ed ora deliberati a maggioranza di voti e per alzata e seduta.
3. Dell'aggiornamento è data notizia ai soli consiglieri assenti alla chiusura dei lavori.

Articolo 21 - Verbali delle adunanze

1. I verbali sono atti pubblici che documentano la volontà espressa dal Consiglio dell'Unione attraverso gli atti compiuti e le deliberazioni adottate.
2. Il processo verbale deve contenere, oltre all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle discussioni, delle quali saranno riportate in succinto le considerazioni e le conclusioni di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte, l'annotazione del numero di voti resi pro e contro ogni proposta e i nomi degli eventuali astenuti.

Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione e delle Commissioni Consiliari

-
3. I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi dei consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione di quelli che si sono astenuti, e i nominativi degli scrutatori.
 4. Nei verbali si deve infine far constare se le deliberazioni siano assunte in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione adottata.
 5. Non possono inserirsi a verbale le dichiarazioni:
 - ingiuriose e offensive;
 - contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
 - di protesta contro i provvedimenti adottati.
 6. Ogni Consigliere ha diritto di far inserire nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie; in tal caso l'interessato dovrà presentare per iscritto al Segretario il testo leggibile della propria dichiarazione, sottoscrivendola.
 7. Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare le motivazioni del suo voto.
 8. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario dell'Unione.
 9. Le deliberazioni adottate dal Consiglio dell'Unione sono sottoposte nella successiva seduta all'approvazione dei relativi verbali. Gli stessi, se non interviene alcun Consigliere per eventuali rettifiche, vengono dati per letti ed approvati dal Consiglio.

Articolo 22 - Commissioni Consiliari

1. In applicazione dell'art. 12, comma 6, dello Statuto, possono essere costituite in seno al Consiglio:
 - a. Commissioni permanenti di studio e di consultazione preventiva
 - b. Commissioni temporanee e speciali

Articolo 23 - Commissioni permanenti

1. Sono istituite, all'interno del Consiglio dell'Unione, tre Commissioni consiliari permanenti, composte da cinque Consiglieri eletti a scrutinio segreto dal Consiglio dell'Unione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Il Presidente dell'Unione, i componenti la Giunta e il Presidente del Consiglio non possono far parte delle commissioni di cui al presente articolo.
3. Le Commissioni permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio e concorrono ai compiti di indirizzo e controllo politico-amministrativo mediante lo svolgimento di funzioni propositive e di studio.
4. Le funzioni di studio, relative a oggetti, piani e programmi di particolare rilevanza, devono essere conferite alle Commissioni, in ragioni di materia, da parte del Consiglio dell'Unione.
5. Le Commissioni inoltre esprimono parere preventivo obbligatorio sulle seguenti materie:
 - Bilancio di previsione
 - Conto consuntivo
 - Assestamento di bilancio

Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione e delle Commissioni Consiliari

- Piano opere pubbliche
 - Modifiche allo Statuto
 - Approvazione e modifiche di Regolamenti
6. Le Commissioni permanenti vengono articolate come segue:
 - 1° Commissione: programmazione e bilancio; personale; statuto e regolamenti.
 - 2° Commissione: sanità e servizi sociali; sviluppo economico e turismo.
 - 3° Commissione: territorio e ambiente; lavori pubblici; protezione civile e sicurezza.
 7. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese e a maggioranza dei voti dei componenti.
 8. L'elezione del Presidente si effettua nella prima riunione della Commissione, convocata dal Presidente del Consiglio entro dieci giorni dall'esecutività della delibera di nomina.
 9. Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dal componente più giovane.
 10. In caso di assenza del Presidente, questi viene sostituito dal componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata dal Presidente dopo la sua elezione, nella prima seduta della Commissione.
 11. Il Presidente convoca e presiede la rispettiva commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla Commissione.
 12. Qualora le Commissioni svolgano attività propositive o di studio, le stesse non possono celebrare più di tre riunioni per il medesimo argomento.
 13. Le Commissioni sono convocate su impulso dell'Assessore competente per materia quando debba essere acquisito il parere preventivo obbligatorio sulle materie di cui al precedente comma 5. Qualora la Commissione non abbia espresso il parere entro cinque giorni dalla richiesta di convocazione da parte dell'Assessore, il Consiglio dell'Unione può adottare gli atti di propria competenza prescindendo da detto parere.
 14. La convocazione è disposta, con le stesse modalità di cui all'art. 7, a cura del Presidente della Commissione, con avviso scritto contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, e del luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare.
 15. L'avviso di convocazione deve essere recapitato ai componenti della Commissione almeno due giorni liberi prima di quello in cui si tiene l'adunanza. Della convocazione è inviata copia al Presidente del Consiglio e al Presidente dell'Unione.
 16. Le riunioni delle Commissioni sono valide se presenziano alle stesse almeno tre componenti e le relative decisioni vengono prese a maggioranza.
 17. Le tre Commissioni permanenti possono essere variate dal Consiglio dell'Unione, per tutta la durata in carica, ristabilendone il numero, le competenze e la composizione numerica.

**Regolamento per il funzionamento del Consiglio dell'Unione
e delle Commissioni Consiliari**

Articolo 24 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio dell'Unione può procedere all'istituzione di Commissioni speciali per specifiche materie, con riferimento alle norme sulla costituzione e sul funzionamento delle commissioni permanenti.
2. La composizione della Commissione speciale è determinata di volta in volta dal Consiglio in uno con l'istituzione della stessa.
3. Con la deliberazione di istituzione sono altresì stabilite le modalità organizzative e la durata delle Commissioni di che trattasi.

Articolo 25 - Gettoni di presenza

1. Ai componenti le Commissioni compete un gettone di presenza nella misura massima del 25% prevista per i Consiglieri.
2. Annualmente il Consiglio dell'Unione, su proposta della Giunta, fissa un *budget* delle somme da destinare alle Commissioni.

Articolo 26 - Interpretazione e procedure di applicazione.

1. Il regolamento è interpretato secondo i criteri di interpretazione giuridica delle norme, tenendo conto delle disposizioni dello Statuto dell'Unione e della legge regionale e nazionale.
2. L'interpretazione autentica di una norma del presente regolamento è assunta mediante una nuova norma regolamentare.
3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni è modificato dal Consiglio dell'Unione, su proposta di ciascun Consigliere o della Giunta comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Tutte le proposte di modifica dovranno essere sottoposte al preventivo esame da parte della seconda Commissione consiliare permanente.

Articolo 27 - Norme finali.

1. Copia del presente Regolamento sarà consegnata ai Consiglieri in carica nonché ai Consiglieri neo-eletti.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la delibera consiliare di approvazione.